REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITA' PER LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ANNUALI ALLE CONFESSIONI RELIGIOSE PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDIFICI DI CULTO EX LEGGE REGIONALE N. 15/1989.

TESTO COORDINATO
CON LA MODIFICA APPROVATA CON DELIBERA CC N. DEL

I N D I C E

- Art. 1 - Oggetto del regolamento;
- Art. 2 - Criteri per il riconoscimento del contributo annuale;
- Art. 3 - Modalità e tempi di presentazione delle domande;
- Art. 4 - Accantonamento quota parte del fondo ed approvazione programma comunale
- Art. 5 - Modalità di erogazione del contributo
- Art. 6 - Revoca dei contributi assegnati
- Art. 7 - Norma di rinvio
- Art. 8 - Disposizione finale

Articolo 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è volto a disciplinare i criteri e le modalità di concessione ed erogazione del contributo che il Consiglio Comunale dell'ente annualmente riterrà di riconoscere alle Confessioni Religiose per interventi relativi ad edifici di culto e pertinenze funzionali all'esercizio dello stesso, utilizzando una quota parte degli oneri di urbanizzazione cosi come previsto dalla L.R. n. 15 del 7 marzo 1989.

Articolo 2
Criteri per il riconoscimento del contributo annuale.

1. Al fine di garantire una maggiore trasparenza ed imparzialità nella concessione dei contributi annuali provenienti da quota parte degli oneri per le opere di urbanizzazione secondaria ed al fine inoltre di garantire parità di trattamento a tutte le confessioni religiose riconosciute dallo Stato ed operanti sul territorio comunale, il Consiglio Comunale, osserverà nella ripartizione ed assegnazione degli stessi i seguenti criteri generali:

1) i contributi verranno riconosciuti per gli interventi previsti dall'art. 4 della legge regionale n. 15/1989 e precisamente: - per opere di straordinaria manutenzione, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione ed ampliamento, di eliminazione totale o parziale della barriere architettoniche, - per le opere di nuove realizzazione purché poste in aree territoriali che presentino significativi incrementi di popolazione.

2) i contributi verranno assegnati sulla base del fondo complessivo disponibile annuale determinato dal consiglio comunale, con l'adozione del programma in sede di approvazione del bilancio di previsione. Entro la fine dell'esercizio di competenza, la giunta comunale potrà di rivederlo in diminuzione qualora venissero meno le relative risorse di bilancio.

3) il contributo è poi concretamente determinato per ogni intervento proposto in proporzione all'ammontare complessivo dell'effettivo impegno finanziario annuale che la confessione religiosa dichiara di mette a disposizione per realizzarlo e che poi effettivamente dimostra concretamente di realizzare con prove documentali;

4) ogni anno verrà comunque stabilito un importo minimo ed un importo massimo per ogni singolo intervento determinato annualmente dal consiglio comunale in relazione alle domande presentate ed al fondo disponibile;

5) per ogni intervento è prevista una sola contribuzione.

2. La concessione del contributo di cui al presente regolamento è subordinata alla presentazione di piani che prevedono l'eliminazione delle barriere architettoniche ove tecnicamente possibili.

Articolo 3
Modalità e tempi di presentazione delle domande

1. Le domande contenenti la richiesta di concessione del contributo annuale devono essere presentate al Comune entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno. Le stesse dovranno essere sottoscritte dai legali rappresentanti della Congregazioni Religiose e precisamente dal legale rappresentante della persona giuridica registrata, nelle diverse casistiche, presso i competenti uffici del Tribunale. Le domande dovranno inoltre essere autorizzate a norma dei regolamenti interni delle stesse confessioni: Ordinario Diocesano per i Cattolici, Moderatore della Tavola Valdese per i Valdesi, Rabbino per la Comunità Ebraica ecc..
2. Le domande, in bollo e in duplice copia, dovranno essere indirizzate al Sindaco e dovranno inoltre contenere la specifica dichiarazione d'impegno a finanziare l'intervento per il quale si richiede il contributo anche con fondo propri disponibili precisando il relativo importo, potranno contenere anche programmi di intervento pluriennali, e dovranno essere corredate dai seguenti elaborati tecnici e progettuali atti a documentare l'interevento stesso:
 - descrizione dell'intervento;
 - relazione illustrativa comprensiva dei cenni storici;
 - computo metrico estimativo o, per gli interventi di modesto rilievo, preventivo di spesa;
 - eventuali elaborati grafici;
 - documentazione fotografica essenziale relativa all'insieme monumentale e specifica dell'oggetto di intervento;
 - piano finanziario dell'opera che evidenzi sia i costi che la confessione si impegna a coprire con finanziamento proprio (parrocchiali, diocesano, privato ecc.) e/o di eventuali altri enti.
 - Relazione sulle motivazioni demografiche e di sviluppo urbanistico che supportino la richiesta di intervento, per le opere di nuova realizzazione.
2. Al fine di semplificare la procedura di presentazione della domanda, si fa presente che le necessarie autorizzazioni (nulla osta delle competenti Soprintendenze per i beni vincolati ai sensi della competente legge in materia, concessione edilizia comunale ecc.) dovranno essere allegate alla domanda solo se questa concerne lavori e opere già avviate. Negli altri casi tali documenti potranno essere forniti in un secondo tempo indicativamente individuato nei 4 mesi successivi alla avvenuta assegnazione del contributo.
3. Per quanto concerne le richieste già presentate l'anno precedente, i legali rappresentanti delle confessioni religiose possono ripresentare domanda al sindaco, corredata della autorizzazione dell'autorità tutoria religiosa. Non è invece necessaria la presentazione degli elaborati tecnici e progettuali già allegati alla precedente richiesta ed agli atti del comune, a meno di intervenute variazioni rispetto alla situazione illustrata con la precedente documentazione.

Articolo 4
Accantonamento quota parte del fondo ed approvazione programma comunale

1. Ogni anno, il Responsabile del servizio competente, entro venti giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, dovrà esaminare tutte le richieste presentate con la relativa documentazione allegate, richiedendo ove necessario eventuali rettifiche e/o

integrazioni, e dovrà predisporre per il Consiglio Comunale l'elenco delle domande ammesse ai fini dell'inserimento delle stesse nella bozza di programma comunale.
2. Il Consiglio Comunale, tenuto conto delle domande presentate, accantona, all'interno del fondo speciale per le opere di urbanizzazione, di cui all'art. 12 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, una quota dei proventi derivanti dagli oneri per opere di urbanizzazione secondaria per destinarla agli interventi inseriti nel programma comunale dallo stesso approvato.
3. Inoltre, il Consiglio Comunale, sulla base dei criteri fissati nel presente regolamento e nel rispetto della legge regionale competente in materia, approverà il relativo programma comunale provvedendo ad assegnare i contributi alle confessioni religiose in relazione alle domande presentante ed ammesse.
4. Il predetto programma comunale verrà inserito nel programma triennale dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 37 bis della legge regionale n. 56/77.
5. Entro il termine di 30 giorni dalla approvazione del bilancio, il Sindaco trasmetterà alla Giunta Regionale copia delle richieste e dei progetti presentanti dalle confessioni religiose, insieme al programma comunale di cui sopra, corredati da attestazione del Sindaco stesso, previa parere del competente ufficio tecnico comunale sulla congruità della spesa prevista.

Articolo 5
Modalità di erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo da parte del comune avverrà:
- per 80% entro 30 giorni dalla adozione del programma, nel caso di opere già iniziate,ovvero entro 30 giorni dalla dichiarazione di inizio lavori per le opere non iniziate e sempre subordinatamente alla consegna dei necessari documenti autorizzativi.
- il saldo è liquidato, a conclusione dell'intervento, previa presentazione del rendiconto delle spese relative all'opera finanziata firmato dalla direzione dei lavori e del rappresentante della confessione religiosa beneficiaria del contributo.
2. Il responsabile del servizio compente dovrà provvedere prima di procedere alla liquidazione dell'acconto e del saldo alla verifica della documentazione indicata al comma precedente.

Articolo 6
Revoca dei contributi assegnati

1. Qualora i lavori relativi ai contributi assegnati dal consiglio comunale per le finalità di cui al presente regolamento non vengano iniziati, salvo causa di forza maggiore, entro 24 mesi dalla data di comunicazione della stessa assegnazione, e qualora inoltre la congregazione non dimostra di avere sostenuto l'importo delle spese dell'intervento per le quali si è assunta il preciso impegno a provvedere, i contributi concessi sono autonamticamente revocati e reintegrati nel fondi di cui all'art. 12 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 e smi;
2. Il contributo invece verrà rideterminato proporzionalmente in diminuzione nel caso in cui la Confessione Religiosa dimostra di avere sostenuto a proprio carico una spesa d'importo inferiore rispetto all'impegno assunto nella domanda per realizzare l'intervento per il quale ha richiesto il contributo. Detto conteggio verrà effettuato dalla Giunta Comunale, su relazione del Responsabile del servizio competente, previa comunicazione scritta al legale rappresentante della stessa confessione religiosa, il quale potrà presentare entro dieci giorni dalla stessa comunicazione, eventuali osservazioni e/o controdeduzioni in merito.

Dell'adozione da parte della Giunta comunale della predetta deliberazione verrà data comunicazione scritta al consiglio comunale nella sua prima seduta utile.

Articolo 7
Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale n. 15 del 7 marzo 1989 e sue smi nonché le altre norme vigenti in materia.

Art. 8
Disposizione finale

1. Il presente regolamento adottato dal Consiglio comunale è soggetto a duplice pubblicazione all'albo pretorio comunale, una prima volta per la durata di quindici giorni che segue l'adozione della delibera di approvazione ed una seconda volta per la durata di quindici giorni dopo l'avvenuta esecutività della stessa. Lo stesso entrerà in vigore e diventerà obbligatorio dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua ripubblicazione.

ATTESTAZIONE
DI PUBBLICAZIONE - DI ESEGUIBILITA - DI ENTRATA IN VIGORE

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

-Approvato dal Consiglio Comunale con proprio atto n. ___ del _____.

Cannobio, li _____

Il Segretario Comunale
Di Pietro Dr. Nicola

-Pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____.

Cannobio, li _____

Il Segretario Comunale
Di Pietro Dr. Nicola

-Divenuto esecutivo dopo l'approvazione del CO.RE.CO. sezione di Novara in data _____

Cannobio, li _____

Il Segretario Comunale
Di Pietro Dr. Nicola

-Ripubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

Cannobio, li _____

Il Segretario Comunale
Di Pietro Dr. Nicola

-Entrato in vigore in data _____.

Cannobio, li _____

Il Segretario Comunale
Di Pietro Dr. Nicola